



COMUNE DI CORATO
(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

**REGOLAMENTO CONSULTA PERMANENTE PER
L'AMBIENTE**

(Modifica approvata con deliberazione di C.C. n. 3 del 9.1.2017)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Organi

Art. 4 - Assemblea

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 7 - Esecutivo

Art. 8 - Commissioni Speciali

Art. 9 - Ufficio di Segreteria

Art. 10 - Durata degli Organi

Art. 11 - Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga

Art. 12 - Gratuità

ART. 1 - FINALITÀ

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, è istituita la "Consulta Permanente per l' Ambiente", quale organo democratico di confronto e proposta per la promozione delle attività indirizzate alla valorizzazione e tutela dell' ambiente.

ART. 2 - COMPETENZE

1. La Consulta, ferma restando l' autonomia di iniziativa e organizzativa di ogni sua componente, stimola, coordina e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività di salvaguardia ambientale e di promozione delle forme di sviluppo ecosostenibile, attraverso:
 - a) la formulazione di proposte, pareri, indicazioni utili per il miglior esame e approfondimento degli interventi necessari per ampliare ed arricchire l' informazione sullo stato dell' ambiente nel territorio comunale, migliorare l' utilizzo del territorio, salvaguardare l' ambiente e le risorse naturali, promuovere lo sviluppo ecosostenibile e favorire il benessere della comunità;
 - b) la collaborazione con l' Amministrazione Comunale in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali della stessa in materia ambientale;
 - c) lo scambio di informazioni tra i soggetti aventi scopi di tutela dell' ambiente e della natura, di promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale, con se-de nel territorio comunale od operanti su di esso.

In particolare, la Consulta individua, quali ambiti di discussione, le seguenti tematiche:

1. tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
2. promozione, informazione ed educazione ambientale;
3. mobilità e traffico;
4. difesa del territorio;
5. qualità dell' aria e del terreno;
6. qualità dell' acqua e risparmio idrico;
7. inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso;
8. valorizzazione delle fonti di energie alternative e risparmio energetico;
9. gestione dei rifiuti;
10. aree protette;
11. flora, vegetazione e fauna.

Quanto innanzi è realizzato attraverso:

1. la fattiva partecipazione dei componenti della Consulta;
2. il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle forze sociali mediante dibattiti di verifica del lavoro svolto dalla Consulta;
3. un'opportuna opera di promozione per un'ampia sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Esecutivo;
- c) il Presidente.

ART. 4 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:

- a) un rappresentante di ogni Associazione operante nel territorio comunale avente le finalità di cui al precedente art. 1, regolarmente iscritta, ai sensi dello Statuto Comunale, all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) un rappresentante di ogni Associazione operante nel territorio comunale avente le finalità di cui al precedente art. 1 che, non iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni, in allegato alla domanda di partecipazione alla Consulta, presenti la seguente documentazione:
 - 1) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto dal quale devono risultare l'oggetto, le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro;
 - 2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con l'indicazione del rappresentante legale e del numero dei soci.
- c) un rappresentante di ciascun Ordine Professionale avente le competenze di cui al precedente art. 1;
- d) un numero massimo di tre cittadini di riconosciuta competenza per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento eletti, con voto segreto, dal Consiglio Comunale. Ogni Consigliere Comunale può esprimere una sola preferenza;

- e) Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado o loro incaricati.
2. Ogni componente della Consulta non può rappresentare più di una Associazione di cui alle lettere a) e b).

ART. 5 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i soggetti interessati alla presentazione delle istanze di partecipazione all'Assemblea della Consulta, fissandone il termine di scadenza. Formale invito è trasmesso a tutte le Associazioni operanti nel campo dell'ambiente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e ai Dirigenti scolastici.
2. Successivamente alla istituzione dell'Assemblea possono chiederne l'iscrizione:
 - a) le nuove Associazioni operanti nel campo dell'ambiente, una volta accolta l'istanza di prima iscrizione all'Albo Comunale oppure qualora presentino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
 - b) le Associazioni operanti nel campo dell'ambiente che, anche se iscritte all'Albo Comunale, non hanno presentato istanza di partecipazione all'Assemblea della Consulta entro il termine di scadenza fissato.
3. Per far parte dell'Assemblea della Consulta, le Associazioni interessate devono presentare apposita richiesta al Sindaco, dichiarando l'attività svolta, il nominativo del proprio rappresentante e la composizione degli organi sociali.
4. I cittadini interessati a far parte dell'Assemblea della Consulta devono inoltrare istanza al Sindaco dichiarando di non essere iscritti ad alcuna associazione e allegando un curriculum riferito alle competenze acquisite in materia ambientale. Le istanze pervenute dai singoli cittadini, se eccedenti i posti da ricoprire, sono raccolte in un elenco tenuto a disposizione per una eventuale surroga. La nomina a componente della Consulta cessa qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.
5. Acquisita la delibera della Giunta Comunale di costituzione della Consulta, il Sindaco, o un suo delegato, insedia l'Assemblea della Consulta che elegge, a maggioranza dei presenti, un Presidente e un Vice Presidente con funzioni anche di Presidente e Vice Presidente dell'esecutivo.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso trasmesso quindici giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. L'Assemblea è, altresì, convocata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione Consiliare competente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti in carica.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, con diritto di parola, tutti gli Amministratori Comunali.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 7 – ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è eletto dall'Assemblea con voto palese ed è composto da:
 - a) il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b) cinque rappresentanti dell'Assemblea;
 - c) un rappresentante dei cittadini.
2. Qualora il numero dei componenti dell'Assemblea non sia sufficiente a completare l'Esecutivo, il numero dei componenti è ridotto di conseguenza; in caso di nuove iscrizioni, si procede all'integrazione, anche con successive separate votazioni, fino al completamento dell'Esecutivo.
3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Esecutivo i Coordinatori delle Commissioni Speciali e i componenti dell'Assemblea ritenuti esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Presidente, nella prima decade di novembre di ciascun anno presenta al Presidente del Consiglio Comunale, e tramite il medesimo ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività svolta dalla Consulta nel corso dell'anno. **È data facoltà al Presidente del Consiglio di promuovere, sulla detta relazione, un dibattito in Consiglio Comunale, all'esito del quale possono essere affidati alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti.**

6. L'Esecutivo:

- a) cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni Speciali;
- b) predispone i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno;
- c) mantiene i rapporti tra i vari componenti della Consulta;
- d) mantiene i rapporti con gli amministratori comunali e le forze sociali e politiche, ponendo in essere le iniziative deliberate dall'Assemblea;
- e) informa i componenti dell'Assemblea sulle proprie attività.

ART. 8 - COMMISSIONI SPECIALI

1. L'Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni Speciali per l'approfondimento di specifici problemi.
2. Le Commissioni si riuniscono separatamente e compilano, sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, una relazione per l'Assemblea.
3. L'Esecutivo espone e discute le relazioni in Assemblea e con essa ne trae le linee generali di impostazione delle attività della Consulta.
4. Per lo svolgimento del proprio lavoro le Commissioni possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici.
5. Le Commissioni nominano, nel proprio interno, un Coordinatore.

ART. 9 - UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte in autonomia.

ART. 10 - DURATA DEGLI ORGANI

1. Gli organi della Consulta hanno la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data del suo insediamento.

ART. 11 - DECADENZA - DIMISSIONI - REVOCA - SURROGA

1. In caso di assenza ingiustificata di un componente degli organi della Consulta per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.
2. Le eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Il componente dell'Assemblea espresso dalle Associazioni di cui innanzi, dimissionario o decaduto, è surrogato con altro membro indicato dalla Associazione di appartenenza.

4. Le Associazioni hanno la facoltà di decidere, in qualsiasi momento, la revoca del proprio rappresentante.
5. Per gli altri componenti della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le stesse procedure previste dal presente regolamento per la loro nomina.

Art. 12 – GRATUITA'

1. La partecipazione alla Consulta è da intendersi a titolo gratuito.